



COMUNE DI SAN CRISTOFORO

IMU - TASI AVVISO SALDO 2017

Si rendono note ai cittadini le informazioni in merito al pagamento del **SALDO dell'IMU e della TASI anno 2017**

SCADENZA	MISURA
18 dicembre 2017	saldo dell'imposta dovuta applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso detratto l'importo pagato in acconto.

Il versamento a saldo si effettua utilizzando il modello F24 presso qualsiasi sportello bancario o postale senza alcuna commissione oppure avvalendosi dei servizi di home banking.

Il CODICE COMUNE da indicare sul modello F24 per il comune di San Cristoforo è H810

I CODICI TRIBUTO sono i seguenti:

3912 - IMU abitazione principale e pertinenze (solo per categorie A/1, A/8 e A/9)

3916 – IMU aree edificabili

3918 – IMU altri fabbricati

3959 - TASI fabbricati rurali ad uso strumentale

L'ALiquota TASI per l'anno 2017 è:

- 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale – categoria D/10 o altra con riconoscimento espresso dell'Agenzia delle Entrate dei requisiti di ruralità;

LE ALIQUOTE IMU per l'anno 2017 sono:

- 4,00 per mille per le abitazioni principali (solo per fabbricati A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)
- 5,00 per mille per le unità immobiliari di tipo abitativo (alloggio e pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli e viceversa);
- 10,00 per mille per tutte le altre tipologie (altri fabbricati, aree edificabili)

Come per l'anno 2016 resta in vigore:

- **ABOLIZIONE DELLA TASI sull'abitazione principale** per le unità immobiliari e relative pertinenze, comprese le unità immobiliari alle medesime assimilate per Legge o per Regolamento, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A (esclusi A/1, A/8 e A/9) e C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7);
- **ELIMINAZIONE DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI** ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- **RIDUZIONE AL 50% DELLA BASE IMPONIBILE** delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30.